



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

Oggetto

\* LAVORO -  
TRATTENUTA  
QUOTA  
CONTRIBUTIVA

Ud. 24/09/2015 CC

*Ca. 22379*  
R.G.N. 13151/2013

Rep.

*CV*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13151-2013 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. (05403151003), Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *ricorrente* -

*contro*

PUGGELLI DOADI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SALERNI, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE PUCCI giusta mandato in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1314/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

<<Con sentenza resa in data 22 novembre 2012, la Corte di appello di Firenze, nel giudizio di impugnazione proposto da Trenitalia S.p.A., nei confronti di Doadi Puggelli, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (che aveva accertato come non ripetibile la somma di euro 2.674,09, quale quota contributiva a carico della dipendente per differenze retributive corrisposte nel 2007 ma riferite ad anni arretrati ed aveva condannato Trenitalia S.p.A. alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto), confermava la pronuncia di primo grado. Riteneva la Corte territoriale che, vertendosi in una ipotesi in cui i contributi non erano stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, andava applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore.

Avverso tale sentenza Trenitalia S.p.A. propone ricorso affidato ad un motivo.

Doadi Puggelli resiste con controricorso.

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. gen., dell'art. 2115 cod. civ. e degli artt. 9 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente un inadempimento del datore di lavoro laddove le differenze retributive (ed i conseguenti contributi) -

imputabili al riconoscimento di un superiore inquadramento - erano stati corrisposti solo dopo che era stato accertato giudizialmente il diritto in questione. Assume, pertanto, che il debito contributivo era venuto ad esistenza solo quale effetto del nuovo inquadramento disposto con la sentenza giudiziale, modificativa della posizione del dipendente.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'art. 19 della legge n. 218 del 1952 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti) dispone: "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo (primo comma). Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce (secondo comma)".

L'art. 23 della stessa legge precisa: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una quota aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda ... (primo comma). ...." - tale art. è stato modificato, al quarto comma, dall'art. 76 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" -.

Sostiene la ricorrente che, essendo state le differenze retributive corrisposte a seguito di condanna giudiziale, a tale data doveva farsi risalire l'obbligo contributivo, con la conseguenza che non si era verificata la concentrazione di tale obbligo sul datore di lavoro.

Tale prospettazione, però, non distingue tra i rapporti intercorrenti tra il datore di lavoro e l'I.N.P.S. da un lato, e tra il datore di lavoro ed il lavoratore dall'altro. Invero, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha il valore di accertamento costitutivo e di condanna, tant'è vero che nella specie vengono liquidati anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione). Tuttavia il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro - che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga anche ai fini della trattenuta di cui al citato art. 23 secondo comma dei principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale, restando quindi escluso che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo (per ipotesi del tutto analoghe si vedano Cass., 12 giugno 1998, n. 5916; Cass. 8 agosto 2000, n. 10437; Cass. 19 marzo 2001, n. 3919).

Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass. 11 luglio 2000, n. 9198).

Nell'ipotesi qui in esame il datore di lavoro, attraverso l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle poi riconosciute, è incorso in un illecito contrattuale, di cui deve sopportare le conseguenze. Si veda, in argomento, anche Cass. 4 aprile 2008, n. 8800 secondo cui: "Nella previsione contenuta nel primo comma di questo articolo, che trasferisce l'obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro soggetto, dev'essere ravvisata una pena privata, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, di un pagamento di



importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" nonché, in materia di nullità del termine apposto ad un contratto, Cass. 17 marzo 2009, n. 6448 secondo cui: "In tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro" - conf. Cass. 18 agosto 2014, n. 18027 -. In termini analoghi si è anche espressa Cass. 17 giugno 2013, n. 15071 secondo cui "Quel che, piuttosto, deve ribadirsi è come - a fronte di un comportamento antiggiuridico del datore di lavoro (che omette o ritarda il pagamento dei contributi) - vada riconosciuta la possibilità per lo stesso di dimostrare l'impossibilità di adempiere la prestazione dovuta per causa non imputabile (cfr. Cass. n. 5916/1998; Cass. n. 4399/1988), senza nemmeno la necessità di configurare nella concentrazione del debito contributivo una pena privata (così Cass. n. 8800/2008), secondo una prospettiva che appare, in realtà, eccedente la struttura della fattispecie, nella quale rileva essenzialmente un inadempimento colpevole, valutabile secondo i rimedi comuni (Cass. n. 6448/2009, cit.)".

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5>>.

2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto



condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla memoria *ex art. 380 bis* cod. proc. civ. con la quale la società ricorrente insiste nel sostenere che il debito contributivo sia venuto ad esistenza solo quale effetto del nuovo inquadramento disposto in forza di sentenza; tale ragionamento, infatti, che non tiene conto dell'imputabilità al datore di lavoro del comportamento che ha reso necessario l'accertamento giudiziale ed il riconoscimento del corretto inquadramento.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

3 - In conclusione il ricorso va rigettato.

4 - La regolamentazione delle spese del presente di legittimità nei confronti del controricorrente segue la soccombenza.

5 - Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 *quater* del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 *bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

La suddetta condizione sussiste nel caso di specie.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in

favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015

Il Presidente

Pietro Curzio



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

02 NOV. 2015



Il Funzionario Giudiziario

